



COMUNE DI
MOLINO DEI TORTI
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 11
Trasmessa alla Sezione Provinciale del
CO.RE.CO. con elenco N. 01
in data 26 FEB. 1999

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

L'anno millenovecentonovanta**NOVE** addì **VENTITRE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **21,10** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali.

all'appello risultano:

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	CALDIROLA RENATO	SI	
2	ANGELERI FERLANDO	SI	
3	TORTI LORETTA	SI	
4	SOLDINI GIACOMINO	SI	
5	SARACINO MARIO	SI	
6	MEGARDI ALBERTO	SI	
7	FILELLA ANNAMARIA	SI	
8	ZAMBRUNI PATRIZIO	SI	
9	NOVELLO SIMONA	SI	
10	TORTI PIER MAURO	SI	
11	TORTI REMOALDO		SI
12	BALDUZZI ANDREA	SI	
13	SEMINO LORENZO	SI	
TOTALI		12	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **Dott. PARODI ALESSANDRO** il quale
provveduto alla carteggiatura del presente verbale

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

L'anno millenovecentonovanta**NOVE** addì **VENTITRE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **21,10** nella Sala delle adunanze consiliari.

Il Consiglio Comunale

- Visto il D.lgs 446 del 15.12.1997 che, all'art. 52 primo comma, dispone: "Le Provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
- Tenuto conto che il regolamento, per quanto attiene alla disciplina delle fasi di accertamento e della riscossione, deve essere informato ai criteri ai criteri contenuti nel quinto comma dell'art. 52 succitato;
- Ricordato altresì che, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo citato, il regolamento deve essere approvato non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione;
- Visto l'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. nr. 8 del 26/01/1999 che proroga il termine per le deliberazioni del Bilancio di Previsione per l'anno 1999 al 31/03/1999 e dispone altresì che i regolamenti, le tariffe, le aliquote, ecc. deliberati entro il 31/03/1999 hanno effetto dal 01/01/1999;
- Considerata l'opportunità di approvare un Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e non Tributarie del Comune, al fine di offrire ai funzionari uno strumento utile all'applicazione delle singole entrate, in grado di assicurare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e tributaria;
- Ritenuto inoltre che l'approvazione di una disciplina generale costituisca il mezzo più idoneo ad assicurare trasparenza nell'attività di approvazione delle entrate, sia in fase accertativa che in quella della riscossione;
- Visto lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 53 1° comma della Legge 142/90 e s.m.i.;
- Visto il parere di conformità reso dal Segretario Comunale ex art. 17 comma 68 lettera c) Legge nr. 127/97, giusta deliberazione G.C. nr. 47/97 e determinazione Sindacale nr. 1/97,

Con voti favorevoli nr. 12 su nr. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
 2. Di approvare il testo del Regolamento Generale delle entrate Comunali che, composto da nr. 25 articoli, si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, "Le Provincie ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
- Tenuto conto che il regolamento, per quanto attiene alla disciplina delle fasi di accertamento e della riscossione, deve essere informato ai criteri ai criteri contenuti nel quinto comma dell'art. 52 succitato;
 - Ricordato altresì che, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo citato, il regolamento deve essere approvato non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione;
 - Visto l'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. nr. 8 del 26/01/1999 che proroga il termine per le deliberazioni del Bilancio di Previsione per l'anno 1999 al 31/03/1999 e dispone altresì che i regolamenti, le tariffe, le aliquote, ecc. deliberati entro il 31/03/1999 hanno effetto dal 01/01/1999;
 - Considerata l'opportunità di approvare un Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e non Tributarie del Comune, al fine di offrire ai funzionari uno strumento utile all'applicazione delle singole entrate, in grado di assicurare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e tributaria;



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Cod. Fisc. 0044315 000 5 - Tel. (0131) 854361 - Fax (0131) 854379
15050 PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DISCIPLINA

GENERALE

DELLE

ENTRATE

COMUNALI

REGOLAMENTO

DISCIPLINA

GENERALE

DELLE

ENTRATE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.52 del D.Lgs. 446/97.

2. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

3. La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

Art.2

Scopo del regolamento

1. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire l'attuazione dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali, anche tributarie, per il buon andamento dell'attività dell'Ente.

relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

3. La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

Art.3

Tipologie di entrate

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie:
 - a) tributi comunali;
 - b) entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);
 - c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
 - d) altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art.4

Regolamento generale delle entrate e regolamenti per tipologie di entrate

1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti entrano in vigore il 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione e debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate.

Le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono ~~abrogate~~ ^{accessori di spettanza dei comuni};

- c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
- d) altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

TITOLO III - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Art.5

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Consiglio Comunale determina con apposita deliberazione aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge.

2. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

Art.6

Trattamenti agevolati

1. Le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.

2. Qualora successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.

Per escludere l'agevolazione, riduzione o esenzione nelle ipotesi di cui al comma precedente, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.

previsti dalla legge.

2. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

Art. 7
Forme di gestione

TITOLO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali possono essere gestite nelle forme seguenti:
 - a) mediante gestione diretta;
 - b) mediante gestione associata nelle forme previste dagli artt. 24, 25, 26 e 28 della L. 142/90;
 - c) con affidamento a terzi, anche di una singola fase (liquidazione, accertamento, riscossione).

Nell'ipotesi di cui al punto c), l'affidamento può avvenire:

- 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22, 3° comma, lett. c), della L. 142/90;
- 2) mediante convenzione alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art. 22, 3° comma, lett. c), della L. 142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

Art. 8
Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultino affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il funzionario comunque incaricato della gestione delle medesime.

3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

Nell'ipotesi di cui al punto c), l'affidamento può avvenire:

- 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22, 3° comma, lett. c), della L. 142/90;
- 2) mediante convenzione alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art. 22, 3° comma, lett. c), della L. 142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

9

Attività delle azioni di controllo

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con altro provvedimento motivato nel quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

2. Nella individuazione delle operazioni di controllo l'ufficio competente deve privilegiare l'attività di controllo sostanziale.

3. Ai fini del potenziamento dell'azione di controllo in materia di ICI la Giunta può individuare compensi incentivanti a favore del personale addetto al controllo in misura percentuale alle somme effettivamente riscosse, a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed altri accessori.

10

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, sempreché non sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento.

3. Ai fini del potenziamento dell'azione di controllo in materia di ICI la Giunta può individuare compensi incentivanti a favore del personale addetto al controllo in misura percentuale alle somme effettivamente riscosse, a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed altri accessori.

10

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di

12
attività di accertamento,
liquidazione

1. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma successivo.

2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti, deve essere effettuata o tramite notificazione nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. 600/73., o mediante raccomandata a/r.

TITOLO V - SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

13
disposizioni sanzionatorie

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.

In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:

- a) le caratteristiche delle sanzioni;
- b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
- c) le cause di non punibilità;
- d) i criteri di determinazione;
- e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
- f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
- g) il ravvedimento;
- h) il procedimento di irrogazione;
- i) la tutela giurisdizionale;
- l) esecuzione decadenze e prescrizioni;
- m) ipoteca e sequestro conservativo;
- n) sospensione dei rimborsi e compensazione.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti, deve essere effettuata o tramite notificazione nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. 600/73., o mediante raccomandata a/r.

TITOLO V - SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

disposizioni sanzionatorie

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.

Art.15

Determinazione dell'entità della sanzione

1. La misura della sanzione viene determinata dal responsabile del tributo, individuato con apposita delibera di Giunta comunale, quando richiesto dalle norme di legge, ovvero dal responsabile del servizio negli altri casi.

2. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo e nel Regolamento delle sanzioni amministrative approvato con Deliberazione C.C. n.ro 10 del 23/02/1999.

Art.16

Concorso di violazioni e continuazione

1. La sanzione è unica e si determina mediante cumulo giuridico ossia mediante l'individuazione di una sanzione base, con le modalità di cui al comma 2, aumentata di un quarto nelle ipotesi in cui il trasgressore:

- a) con una sola azione od omissione commetta più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale);
- b) con più azioni od omissioni commetta diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo);
- c) commetta più violazioni oggettivamente e funzionalmente legate rispetto all'effetto prodotto ossia il pagamento del tributo in misura diversa o inferiore al dovuto (continuazione).

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la sanzione base, cui applicare l'aumento del quarto, viene determinata come segue:

- a) se le violazioni si riferiscono ad un solo periodo d'imposta e riguardano un solo tributo, la sanzione base si identifica con quella prevista per la violazione più grave:

rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo e nel Regolamento delle sanzioni amministrative approvato con Deliberazione C.C. n.ro 10 del 23/02/1999.

Art.16

1. La sanzione è unica e si determina mediante cumulo

Art.17

Irrogazione della sanzione

1. Il responsabile del servizio tributi, ovvero il responsabile del tributo, quando è prevista la specifica nomina, provvede alla contestazione della violazione o all'irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati.

2. L'avviso di contestazione dev'essere notificato nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. n. 600/73.

3. La comunicazione dell'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell'accertamento, ovvero mediante notificazione.

4. Nelle ipotesi di errori nell'applicazione del tributo da parte del contribuente siano conseguenza dell'erronea attività accertativa svolta dall'Ente, le sanzioni sul maggior tributo non devono essere irrogate.

Art. 18

Forme di riscossione

TITOLO VI - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

1. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste all'art. 7 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Comune può procedere alla riscossione coattiva:

- a) con le modalità previste con D.P.R. n. 602/73 modificato con D.P.R. n. 43/88;
- b) nelle forme previste dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910;
- c) mediante ricorso al giudice ordinario, a condizione che il funzionamento dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica rispetto alle forme contenute nelle lettere precedenti.

Art. 19

Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti con le modalità previste nel D.P.R. n. 602/73, modificato con D.P.R. n. 43/88, debbono essere vistati per l'esecutività dal funzionario della specifica entrata.

comunicazione dell'accertamento, ovvero mediante notificazione.

4. Nelle ipotesi di errori nell'applicazione del tributo da parte del contribuente siano conseguenza dell'erronea attività accertativa svolta dall'Ente, le sanzioni sul maggior tributo non devono essere irrogate.

Art. 18

Forme di riscossione

TITOLO VI - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

1. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste all'art. 7 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Comune può procedere alla riscossione

TITOLO VII - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 21
Tutela giudiziaria

1. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente, possono essere stipulate per singola entrata o per più entrate nel rispetto dei minimi tariffari di legge, quando previsti.

Art. 22
Autotutela

1. Il responsabile del servizio o della gestione del tributo, può procedere all'annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:

- a) Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo di soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il funzionario può annullare il provvedimento, una volta dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela.

3. Il funzionario può altresì procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo.

La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;

Art. 22
Autotutela

1. Il responsabile del servizio o della gestione del tributo, può procedere all'annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:

- a) Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;

**TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE**

Art. 24
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art. 25
Disposizioni transitorie

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'1.1.1999

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Caldirola Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Parodi Alessandro

E' copia conforme all'originale

Molino dei Torti, li 25/02/1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Parodi Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico lo sottoscritto Segretario che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
25/02/1999 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Molino dei Torti, li 25/02/1999

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Parodi Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi
dell'art. 47 2° comma Legge 142/90.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to _____

La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo:

E' copia conforme all'originale

Molino dei Torti, li 25/02/1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Parodi Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico lo sottoscritto Segretario che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno